

ATTO N. 1210

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 100 del 11.2.2008)

*“Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la
salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca
professionale e sportiva e dell’acquacoltura”*

Depositato al Servizio Affari Generali il 3.3.2008

Trasmesso alla I - II - III Commissione Consiliare Permanente il 3.3.2008



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 100 DEL 11/02/2008

OGGETTO: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura".

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Assente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura " presentata dal Direttore Dott.ssa Ernesta Maria Ranieri

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Lamberto Bottini avente ad oggetto: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura ";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Visto il parere favorevole formulato dal Comitato Legislativo con nota del 14/12/2007 n. 194561;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare Gli Assessori Carlo Liviantoni e Lamberto Bottini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: " Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura"

RELAZIONE

Il disegno di legge, che tratta complessivamente del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici, intende unificare in un'unica legge le norme in materia di pesca professionale e di acquacoltura (disciplinate attualmente dalla legge regionale 14/05) e le norme in materia di pesca sportiva ed ecosistemi acquatici (disciplinate attualmente dalla legge regionale 44/98) oltre che rivedere e adeguare la normativa per tali comparti.

Numerose sono le motivazioni che hanno resa opportuna una revisione della normativa sulla pesca sportiva. Innanzi tutto la mancanza di una legge quadro, che impone un periodico adeguamento della normativa regionale agli indirizzi ed al quadro legislativo nazionale che nel frattempo si sviluppa. Nello specifico la recente modifica del titolo V della Costituzione ha introdotto innovazioni nel quadro di riferimento legislativo, anche per quanto attiene la materia caccia e pesca.

In secondo luogo emerge la necessità di adeguare il testo normativo alle previsioni delle recenti direttive dell'Unione europea con particolare riguardo alla verifica della compatibilità ambientale per tutti gli interventi, le forme di fruizione, e le opere di interesse pubblico o privato che possano modificare gli ambienti acquatici.

Il d.d.l. mantiene l'obiettivo programmatico della conservazione e valorizzazione della fauna ittica, con particolare riferimento alle specie autoctone, attraverso la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, il miglioramento e la tutela delle acque, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, e la disciplina della pesca e degli altri sport acquatici, evidenziando lo stretto legame tra fauna ittica e ambiente in cui essa vive e si riproduce.


Nel processo di snellimento delle procedure il ddl propone di semplificare le pratiche inerenti il rilascio della licenza di pesca sportiva che viene sostituita dall'attestato del versamento della tassa di concessione regionale.

Per quanto attiene ai settori della pesca professionale e dell'acquacoltura gli interessi pubblici da perseguire, dettati dal principio che le risorse biologiche oggetto di attività di pesca professionale e acquacoltura sono un bene comune rinnovabile da regolamentare, sono riconducibili agli obiettivi generali di tutela delle risorse ittiche, di sviluppo sostenibile delle attività produttive, di sicurezza alimentare a cui deve aggiungersi anche quello rilevante di prevedere interventi di sostegno per ambedue i settori che, pur nella loro diversità, attraversano un momento particolarmente critico.

Pur dando atto che è in corso una rapida evoluzione dell'ordinamento giuridico del settore, che sta ridisegnando le competenze riconducibili ai diversi livelli istituzionali (Stato - Regioni) è indubbio che nel predisporre una nuova legge regionale per i settori della pesca professionale e dell'acquacoltura si deve tenere conto, quale limite alla potestà regionale, soltanto degli indirizzi, orientamenti e regolamenti comunitari da una parte e dall'altra del permanere nella competenza dello Stato di quanto previsto dal nuovo art. 117 della Costituzione.

In particolare, rispetto alla vigente normativa regionale in materia di pesca professionale e acquacoltura e di pesca sportiva, il disegno di legge prevede:

- ✓ una più razionale attribuzione ed esplicitazione delle competenze tra i vari enti;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- ✓ una durata del Piano regionale di sei anni, comunque aggiornabile, pari al tempo necessario per un aggiornamento completo della carta ittica in tutti i bacini idrografici regionali;
- ✓ una maggiore specificità sui programmi provinciali;
- ✓ un'unica commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura alla quale partecipano una vasta rappresentanza di soggetti che svolgono attività connesse alla pesca;
- ✓ precise norme a difesa del patrimonio ittico e dei corsi d'acqua, cui attenersi in ogni intervento in ambito fluviale;
- ✓ la regolamentazione degli sport fluviali, della pesca sportiva e professionale;
- ✓ l'inserimento dell'importo della tassa regionale per la licenza di pesca professionale e pesca sportiva, snellendo per quest'ultima le procedure di rilascio;
- ✓ la previsione che detti proventi concorrono al finanziamento della nuova legge;
- ✓ l'affidamento ai comuni del rilascio delle autorizzazioni all'ittiturismo;
- ✓ il divieto di ampliamento degli impianti di acquacoltura ubicati nel bacino del fiume Nera;
- ✓ l'ampliamento delle tematiche di ricerca finanziabile per l'acquacoltura oltre a quella connessa alla riduzione dell'impatto ambientale;
- ✓ l'affidamento dei compiti di vigilanza e controllo per pesca professionale e acquacoltura anche ai Corpi di Polizia.


Il settore dell'acquacoltura in Umbria, localizzato quasi esclusivamente in Valnerina con una produzione di circa 2.200 tonnellate di trote, circa il 10% della produzione nazionale, è caratterizzato dal controllo dell'intero ciclo produttivo tanto da essere una vera e propria "zootecnia acquatica". Vulnerabilissimo bersaglio dell'inquinamento idrico, l'acquacoltura può divenire a sua volta una fonte di problematiche ambientali. Va rilevato che negli ultimi anni la sensibilità ambientale degli allevatori ittici ha portato di fatto tutta la piscicoltura della Valnerina a conseguire la certificazione comunitaria ambientale EMAS II.

Le trote prodotte in Umbria sono caratterizzate da un elevato livello qualitativo dovuto alle particolari condizioni ambientali di allevamento: acque fredde, scarsa escursione termica stagionale e un accrescimento molto regolare e più lento.

Il settore della pesca professionale, di antica tradizione in Umbria, si concentra oggi prevalentemente sul lago Trasimeno, che ospita uno dei nuclei più consistenti di pescatori ed in misura minore nei laghi di Corbara e Piediluco, con la gran parte dei pescatori professionali riunita in cooperative. Soffre da molti anni di una crisi ormai perdurante legata ad un limitato ricambio generazionale, ad una diminuita pescosità dovuta a mutamenti ambientali ed all'ingresso di specie ittiche alloctone infestanti in competizione con quelle di maggior pregio. Il pescato, benché la disponibilità risulti limitata e discontinua, è caratterizzato da un elevato livello qualitativo e viene consumato prioritariamente come fresco. Una quota parte viene invece destinata alla surgelazione e alla trasformazione. Quest'ultima oggetto di ricerca e sperimentazione si va sempre più diffondendo per il prodotto sfilettato, affumicato o macinato.

Nel nuovo progetto di legge si è comunque cercato di accorpare il più possibile tutte le disposizioni inerenti la pesca professionale, la pesca sportiva e l'acquacoltura in articoli rubricati come tali al fine di permetterne una più facile lettura. L'atto è composto da 54 articoli suddivisi in 8 titoli.

Specificatamente nel Titolo I vengono trattati i principi generali. L'art 1 delinea le finalità della legge e la definizione dei vari termini all'art. 2 contribuisce a non

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

generare confusione nell'applicazione e interpretazione della legge. Gli art. 3, 4, 5 e 6 individuano e suddividono le diverse competenze della Regione, Province, Comuni, ASL e ARPA per evitare confuse sovrapposizioni di ruoli. L'art. 7 istituisce una commissione consultiva, unificando le attuali "Consulta per la pesca sportiva" e "Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura" formalizzando l'importanza del confronto tra tutti i soggetti interessati quali i Servizi regionali, i rappresentanti dei pescatori di professione, degli acquacoltori, dei pescatori sportivi, del mondo ambientalista e dell'Università. La presenza di tutte le suddette componenti consente di mettere in sinergia e valorizzare le potenzialità di ogni soggetto, nel rispetto delle esigenze di ogni categoria.

Il Titolo II individua nel Piano regionale (art. 8) e nei Programmi delle Province (art. 9) gli strumenti programmatici all'interno dei quali sviluppare gli interventi gestionali in materia ittiofaunistica.


Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare detta indirizzi e definisce i criteri e le politiche tese a tutelare e valorizzare il patrimonio ittico regionale e gli ecosistemi acquatici, garantendo coerenza ed uniformità di azioni nel settore ittiofaunistico. In questo quadro di riferimento si esprime la programmazione annuale delle Province attraverso l'individuazione dei diversi interventi che si intendono realizzare a livello locale. Per perseguire più efficacemente gli obiettivi e le finalità individuate dalla legge, la gestione ittica regionale viene organizzata all'interno delle "zone ittiche" (art.12), individuate attraverso lo studio delle vocazioni ambientali, e la cui distribuzione è definita dalla Carta Ittica (art.11).

Nel Titolo III l'art. 14 disciplina le forme di partecipazione alla gestione ittica da parte delle Associazioni piscatorie e di protezione ambientale. Il loro ruolo viene ulteriormente riconosciuto prevedendo la possibilità di concedere contributi per progetti di gestione da questi realizzati. Le Commissioni di bacino, previste dalla precedente legge regionale 44/98, non vengono riproposte, accettando l'intento delle Province di coinvolgere il volontariato e l'associazionismo con modalità meno vincolanti. Vengono fissati inoltre i principi fondamentali per la individuazione e gestione, da parte delle Province, di tratti di corpi idrici nei quali prevedere forme di gestione particolare: zone di frega (art.15), zone di protezione (art.16), zone di tutela temporanea (art.17), zone a regolamento specifico (art.18), secondo uno schema già presente nella precedente normativa. La delicata materia dei ripopolamenti viene disciplinata nell'art.21.

Vengono inoltre previste norme finalizzate a tutelare le popolazioni ittiche ed a mitigare l'impatto delle opere e degli interventi sui corpi idrici, quali interruzioni, escavazioni, derivazioni e sbarramenti (artt. 22, 23, 24, 25, 26), attraverso adeguate prescrizioni e protocolli comportamentali. Per tutelare le aree riproduttive, il divieto di estrazione di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua a salmonidi viene allungato, rispetto alla precedente normativa, di due mesi (art.23); per lo stesso motivo, nel periodo riproduttivo della fauna ittica, vengono vietati tutti gli interventi sulle sponde e sugli alvei di tutti i corpi idrici.

Viene ribadito l'obbligo di rilasciare a valle di ogni derivazione un quantitativo idrico non inferiore al "deflusso minimo vitale" (DMV) (art.26).

Per tutelare gli ambienti acquatici e la riproduzione della fauna ittica e per rendere compatibili la pesca sportiva con le altre attività svolte sui corsi d'acqua, la legge prevede che vengano adottate norme regolamentari per lo svolgimento di sport acquatici (art.27) fermo restando il divieto per l'uso di natanti nel periodo riproduttivo dei salmonidi.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Titolo IV tratta della pesca professionale, disciplinando la stessa all'art. 28 e in particolare la promozione della partecipazione delle Associazioni dei pescatori professionali alla gestione ittica (comma 1), il profilo dei soggetti autorizzati (comma 2), le tasse regionali (comma 3 e 4), e all'art. 29 con l'istituzione del registro dei pescatori professionali. L'art. 30 riconosce come attività connesse la pesca turismo e l'ittiturismo, in un ottica di diversificazione produttiva e multifunzionalità delle imprese. L'art 31 individua gli aiuti possibili in un ampio ventaglio di tipologie di intervento mentre l'art.32 individua le tipologie di beneficiari.

Gli aiuti previsti all'art.31 così come quelli previsti all'art.41 per l'acquacoltura, saranno concessi, in analogia con quanto già avvenuto con la L.R. 22/2/2005 n.14, in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti 1860/04 e 69/01 e successive modifiche ed integrazioni o, ove ricorrano le condizioni, in regime di esenzione da notifica previsto dal regolamento 1595/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò in considerazione della semplificazione delle procedure, della certezza dell'immediata possibilità di attivazione di tutte le tipologie di intervento per la pesca professionale e l'acquacoltura e della limitata disponibilità finanziaria della legge regionale di cui trattasi.

L'esercizio della pesca sportiva ed il rilascio delle licenze è l'oggetto del Titolo V. Nell'ottica di uno snellimento delle procedure, viene prevista l'abolizione del libretto di licenza di pesca, che viene sostituito dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, accompagnata da un documento di identità valido. La licenza annuale può essere rilasciata anche agli stranieri residenti in Umbria, mentre agli stranieri non residenti viene rilasciata una licenza trimestrale, rinnovabile (artt.33, 34, 35). Per il monitoraggio dello sforzo pesca nelle acqua di categoria A è previsto l'obbligo di un tesserino di pesca (art.36).

L'art. 37 detta i principi di svolgimento delle gare di pesca sportiva; in coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi acquatici, i campi di gara devono essere istituiti nei laghi e nei corsi d'acqua assegnati alla zona a carpa e tinca e del barbo.

La disciplina della pesca nei laghetti di pesca è specificata con dettaglio nell'art. 38. Viene previsto che la Giunta indichi le specie ittiche che possono essere immesse nei laghetti comunicanti con altri corpi idrici, al fine di contenere i rischi di trasferimento accidentale in natura di specie ittiche indesiderate e a grave impatto ecologico.

L'art.39 indica i contenuti del regolamento per la pesca sportiva.

L'acquacoltura è trattata in modo specifico nel Titolo VI con l'art. 40 che regola tale attività e in particolare le autorizzazioni e le limitazioni. L'art 41 individua gli aiuti possibili in un ampio ventaglio di tipologie di intervento e l'art. 42 le tipologie di beneficiari.

Nel Titolo VII vengono disciplinati la vigilanza e le sanzioni, con l'art. 43 che individua i soggetti deputati alla vigilanza e l'art. 44 che prevede lo svolgimento di corsi di formazione con rilascio di certificato di idoneità per le guardie ittiche volontarie. L'art. 45 tratta dei controlli sanitari. Negli artt. 46 e 47 sono individuati i divieti ed elencate eventuali violazioni e quantificate le relative sanzioni, mentre all'art. 48 sono definite quelle accessorie. Rispetto alle norme attuali nel ddl vengono aggiornati gli importi delle sanzioni pecuniarie.


I proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati dalle province mentre quelli derivanti dalle tasse di concessione sono introitati dalla Regione (art.49). Nell'art. 50, oltre alla già normata previsione del risarcimento del danno

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ambientale, viene prescritto l'accertamento ed il risarcimento del danno al patrimonio ittico.


Il Titolo VIII recita di disposizioni finanziarie, transitorie e finali. L'art. 51 definisce i tempi e riassume gli adempimenti regolamentari. L'art. 52 tratta della norma finanziaria, prevedendo nella parte spesa del bilancio regionale capitoli separati per pesca professionale / acquacoltura e pesca sportiva / carta ittica / tutela ecosistemi acquatici.

L'art. 53 dispone delle norme transitorie ed infine l'art. 54 tratta delle necessarie abrogazioni della normativa regionale in vigore.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: " Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura"



Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale.

2. La presente legge, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

a) il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;

b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversità;

c) la corretta fruibilità dei sistemi acquatici;

d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura;

e) la diversificazione della potenzialità produttive del territorio;

f) la valorizzazione dei prodotti ittici;

g) l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese di settore;

h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva;


i) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ottimale delle risorse naturali.

3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri.

4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.



Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e dei regolamenti attuativi valgono le seguenti definizioni:

a) pesca professionale: attività di cattura e prelievo di specie viventi nelle acque lacustri esercitata a fini economici mediante attrezzi a ciò destinati;

b) pesca sportiva: attività di cattura e/o prelievo, ovvero il richiamo a fini di cattura, di specie viventi nelle acque interne esercitata senza scopo di lucro, mediante attrezzi a ciò destinati;

c) acquacoltura: insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico, mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici esercitate a fini economici;

d) imprenditore ittico: soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura;

e) pescaturismo: attività di pesca effettuata da soggetti con le modalità previste dalla presente legge senza la licenza di pesca o con i sistemi quali le imbarcazioni e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell'imprenditore ittico e con l'assistenza dello stesso;

f) itturismo: attività culturali, didattiche, di ospitalità e somministrazione pasti finalizzate alla valorizzazione dei prodotti ittici locali ed alla conoscenza degli ecosistemi lacustri attraverso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'utilizzo della abitazione, delle strutture e attrezzature nella disponibilità dell'imprenditore ittico che esercita la pesca professionale;


g) laghetti di pesca: specchi d'acqua in cui è consentito l'esercizio della pesca sportiva, anche a pagamento;

h) novellame: esemplari allo stadio giovanile delle specie animali viventi nelle acque interne non ancora giunti allo stadio riproduttivo;

i) fauna ittica: pesci e lamprede, rane verdi e crostacei decapodi, viventi nelle acque superficiali e possibili oggetto di pesca;

l) ripopolamento: immissione di fauna ittica con individui appartenenti a specie già presenti nel corpo idrico.

2. L'imprenditore ittico, fatte salve più favorevoli disposizioni di legge, è equiparato all'imprenditore agricolo.

**Art. 3****(Funzioni della Regione)**

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione, orientamento, coordinamento e controllo delle attività nei settori disciplinati dalla presente legge.

2. Sono altresì di competenza della Regione:

a) i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni e con enti nazionali e regionali nelle materie di cui alla presente;

b) la ripartizione delle disponibilità finanziarie alle province per l'esercizio delle funzioni conferite;

c) le nomine relative ai componenti delle commissioni di cui alla presente legge;

d) la ricerca e la sperimentazione a supporto della programmazione;

e) l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica;


f) l'elaborazione e l'approvazione dei piani di cui all'articolo 8;

g) la tenuta dei rapporti con le Autorità di Bacino;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

h) la promozione di iniziative per la diffusione delle conoscenze della fauna ittica, degli ambienti acquatici e dell'esercizio della pesca;

i) il riconoscimento dello stato di crisi dei bacini lacustri e fluviali dovuti a epidemie, calamità naturali o avversità meteoriche ovvero ecologiche di carattere eccezionale.



Art. 4
(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nonché la pesca professionale, la pesca sportiva e l'acquacoltura. In particolare:

a) adottano e trasmettono alla Regione i programmi annuali per la pesca professionale e sportiva e l'acquacoltura, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, in armonia con gli indirizzi impartiti dalla programmazione regionale e nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate;

b) concedono i finanziamenti in materia di pesca professionale, pesca sportiva e tutela e conservazione del patrimonio ittico, e acquacoltura secondo i criteri stabiliti nel Piano regionale di cui all'articolo 9 e disciplinano i relativi procedimenti amministrativi;

c) disciplinano il rilascio della licenza di pesca professionale;

d) rilasciano le licenze di pesca professionale, le licenze di pesca sportiva ed i relativi tesserini di pesca;

e) rilasciano le autorizzazioni per prelievi a scopo scientifico;

f) rilasciano le autorizzazioni obbligatorie e vincolanti per la realizzazione di strutture idonee alla risalita dei pesci;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

g) rilasciano le autorizzazioni per gli interventi in ambito fluviale e lacuale;

h) rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di acquacoltura;

i) rilasciano le concessioni per la pesca professionale;

l) istituiscono e gestiscono l'elenco degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale e l'elenco dei pescatori sportivi;

m) istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura;

n) provvedono alla cattura delle specie ittiche a scopo di ripopolamento nelle acque superficiali;

o) disciplinano le modalità per la pesca a pagamento nei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 38;

p) provvedono alla gestione dei bacini o parte di essi di cui all'articolo 10 anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni piscatorie e delle associazioni di protezione ambientale;


q) istituiscono e delimitano le zone di frega, di protezione, di tutela temporanea e a regolamento specifico di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18;

r) trasmettono alla Regione entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno, una relazione tecnica e finanziaria sull'attuazione dei rispettivi programmi, riferita all'anno precedente.

Art. 5
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni provvedono al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ittituristica di cui all'articolo 30.

2. I comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo, l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla provincia



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competente.

Art. 6
(Funzioni delle ASL e dell'ARPA)

1. L'ASL competente per territorio verifica l'idoneità delle acque dei laghetti di pesca sportiva a pagamento ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

2. L'ASL competente per territorio accerta l'idoneità sanitaria del pesce dei laghetti di pesca sportiva e delle acquacolture.

3. La verifica dell'idoneità di cui ai commi 1 e 2 deve essere ripetuta annualmente per l'intera durata dell'autorizzazione.

4. I Servizi veterinari della ASL trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alla Regione e alla provincia competente una relazione tecnica relativa all'attività svolta ed alla situazione sanitaria complessiva dei settori dell'acquacoltura e della pesca professionale.

5. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) provvede:

a) al monitoraggio degli impianti di acquacoltura;


b) alla trasmissione dei dati di cui alla lettera a) al Centro Documentazione sulle Acque, (CEDOC), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. La Giunta regionale individua, con proprio atto, le modalità per la disciplina del monitoraggio di cui al comma 5, lettera a).

Art. 7
(Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva per la pesca professionale e sportiva e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione, così composta:

a) il dirigente del Servizio regionale



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competente in materia di pesca professionale ed acquicoltura o suo delegato;

b) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di pesca sportiva o suo delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

d) il dirigente del Servizio Programmazione e Gestione ittiofaunistica di ciascuna provincia o suo delegato;

e) un rappresentante designato dalle due Associazioni ambientaliste e naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nel settore dell'acquacoltura e della pesca professionale, che operano a livello regionale;

g) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro Associazioni dei pescatori sportivi riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative e presenti in forma organizzata nel territorio regionale;

l) un rappresentante designato dall'ARPA;


m) due esperti in ambienti acquatici e loro ripristino e in gestione ittica e biologia della pesca, designati dall'Università degli Studi di Perugia.

2. La Commissione svolge funzioni consultive sui settori disciplinati dalla presente legge. Può avanzare proposte alla Giunta regionale su iniziative, indagini e studi relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.

3. La Commissione è nominata, previa delibera della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per tutta la durata della legislatura e continua comunque la propria attività fino al rinnovo degli Organi regionali.

4. La Commissione è presieduta da un dirigente regionale e adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

5. Ai componenti della Commissione non



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spetta alcun compenso.

6. Alle riunioni della Commissione il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

**TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE****Art. 8
(Programmazione regionale)**

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. I piani di cui al comma 1:

a) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge;

b) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire;


c) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione, per ciò che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d'acqua con bacino idrografico di sviluppo sovraprovinciale;

d) definiscono i criteri di indirizzo per i piani provinciali;

e) determinano le risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione dei piani, ripartendole tra:

- 1) pesca professionale;
- 2) acquacoltura;
- 3) pesca sportiva, studio e gestione degli ecosistemi acquatici;

f) ripartiscono le risorse finanziarie tra le province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare:

a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;

b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatiche;

c) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela;

d) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;

e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualità, alla produttività ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attività alieutica;


f) assegna i corsi d'acqua regionali ad una o più delle quattro zone ittiche di cui all'articolo 14 ed individua i principi di gestione delle stesse;

g) definisce i criteri per la realizzazione delle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca sportiva;

h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all'articolo 44.

4. Il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimoni ittico e per la pesca sportiva hanno validità di sei anni e possono comunque essere aggiornati.

Art. 9
(Programmi provinciali)



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Le province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento, il programma annuale per la pesca professionale e l'acquacoltura e il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e della pesca sportiva, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il programma annuale per la pesca professionale e l'acquacoltura contiene almeno:

a) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli articoli 31 e 41;

b) gli eventuali progetti riferibili agli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere i) e h);

3. Il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e della pesca sportiva contiene almeno:

a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale;

b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche;

c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni;

d) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;

e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico.

4. I programmi di cui al comma 1, contengono la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione degli stessi e delle risorse ivi comprese le risorse proprie.

5. Le province trasmettono al Servizio regionale competente i programmi provinciali di cui al presente articolo entro sessanta giorni dall'adozione. Essi diventano esecutivi decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della Regione.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 10**
(Gestione delle acque)

1. Ai fini della gestione ittica il reticolo idrografico regionale è suddiviso nei seguenti cinque bacini:

- a) bacino dei fiumi Chiascio e Topino;
- b) bacino del fiume Nera;
- c) bacino del fiume Nestore;
- d) bacino dei fiumi Paglia e Chiani;
- e) bacino residuo del fiume Tevere.

**Art. 11**
(Carta ittica, studi e ricerche)

1. La Giunta regionale promuove ed attua studi e ricerche sulle condizioni fisico-chimiche e biologiche delle acque, sugli ecosistemi acquatici e sulla ittiofauna, sugli effetti dei diversi metodi e strumenti utilizzati nella pesca, sulle conseguenze delle attività umane sulla fauna ittica.

2. La Giunta regionale, in particolare, provvede ogni sei anni alla redazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale, la quale rileva le caratteristiche biologiche, idrologiche e fisico-chimiche dei corpi idrici, le loro potenzialità produttive nonché la presenza, l'abbondanza e le condizioni delle popolazioni ittiche.

Art. 12
(Zone ittiche)

1. Sulla base delle indicazioni della carta ittica, i corsi d'acqua della Regione o loro tratti sono assegnati, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente ad una delle quattro zone ittiche:

- a) zona superiore della trota;
- b) zona inferiore della trota;
- c) zona del barbo;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) zona della carpa e della tinca.

Art. 13***(Classificazione delle acque)***

1. Ai fini della presente legge le acque della Regione sono classificate in principali e secondarie.

2. Sono classificate principali le acque che per la loro portata e vastità, condizioni biofisiche e biologiche, consentono la pesca professionale.

3. Le restanti acque sono classificate secondarie.

4. Ai fini gestionali i corsi d'acqua sono classificati in acque secondarie di categoria A e B.

5. Le acque secondarie di categoria A comprendono i corsi d'acqua attribuiti dalla Giunta regionale con proprio atto, alla zona superiore della trota ed alla zona inferiore della trota nonché i corsi d'acqua che le province intendono gestire con gli stessi principi.

6. I rimanenti corsi d'acqua sono classificati acque secondarie di categoria B.

7. L'assegnazione dei corpi idrici alle acque principali o secondarie e l'indicazione degli attrezzi e dei sistemi di pesca sportiva in esse consentiti sono stabilite nel regolamento di pesca di cui all'articolo 39.

**TITOLO III
TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DEL SUO
AMBIENTE****Art. 14*****(Associazioni piscatorie e di
protezione ambientale)***

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni dei pescatori sportivi e delle associazioni ambientaliste e naturalistiche riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sul territorio.


2. Le associazioni di cui al comma 1 possono:

a) collaborare con la Regione e le province ai fini della reale partecipazione dei pescatori sportivi alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale;

b) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruzione in materia di pesca;

c) collaborare con le province all'attività di tabellazione delle acque interne, al ripopolamento e recupero della fauna ittica in periodi critici, alla difesa ed al recupero ambientale dei corpi idrici, e partecipare alla gestione sociale delle acque.

3. Alle associazioni di cui al comma 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di gestione del patrimonio ittico e degli ecosistemi acquatici.



Art. 15
(Zone di frega)

1. Le zone di frega sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche, in particolare di quelle autoctone e di favorire la colonizzazione dei tratti fluviali o lacuali ad esse contigui.

2. Le province istituiscono le zone di frega secondo le previsioni del programma annuale provinciale.

3. Nelle zone di frega è vietata per un periodo di due mesi dalla data di istituzione del vincolo:

- a) la pesca;
- b) l'attività sportiva di nautica fluviale;
- c) gli attingimenti o derivazioni idriche;
- d) i lavori di manutenzione idraulica.

Art. 16
(Zone di protezione)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Le zone di protezione sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte allo scopo di tutelare la fauna ittica.

2. Le Province istituiscono le zone di protezione:

a) quando si accerta la presenza di popolazioni ittiche di particolare interesse e pregio che necessitano di adeguate tutele;

b) quando si rende opportuna la tutela e l'incremento della fauna ittica immessa e di quella esistente e la successiva colonizzazione di tratti contigui;

c) quando il corso d'acqua o parte di esso ha un notevole rilievo naturalistico ed ambientale e dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli alla presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.


3. Nelle zone di protezione è vietata la pesca, l'attività sportiva di nautica fluviale.

4. Le province possono prevedere nel piano provinciale, per specifiche esigenze, interventi di prelievo e di immissione di specie ittiche. Il materiale ittico utilizzato per il ripopolamento deve provenire dai centri ittiogenici provinciali o da catture in altri corsi d'acqua limitrofi con significativa consistenza ittica, o in casi eccezionali da impianti ittiogenici certificati.

Art. 17
(Zone di tutela temporanea)

1. Le Zone di tutela temporanea sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte per periodi determinati allo scopo di tutelare la fauna ittica per ragioni connesse alla consistenza ittica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche.

2. Le province, istituiscono le Zone di tutela temporanea nelle quali possono vietare o limitare anche relativamente a singole specie, per periodi prestabiliti, la pesca o le modalità con cui viene esercitata.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Le province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1.

Art. 18
(Zone a regolamento specifico)

1. Le Zone a regolamento specifico sono costituite da tratti di acqua interne debitamente circoscritte nelle quali è consentito l'uso di attrezzi ed esche determinate e sono previste specifiche modalità di prelievo.

2. Le Zone a regolamento specifico sono istituite dalle province che possono prevedere l'istituzione di un tesserino di prelievo a pagamento, i cui proventi sono finalizzati alla gestione delle zone istituite.

Art. 19
(Tabellazione)

1. Le zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 sono delimitate a cura delle province con apposite tabelle in cui è specificato il tipo di vincolo o divieto vigente.


Art. 20
(Cattura e prelievo di specie ittiche a scopo scientifico)

1. Le province possono autorizzare la cattura e il prelievo della fauna ittica a scopo di studio e di ricerca scientifica applicata, anche in deroga alle previsioni del regolamento di pesca di cui all'articolo 39.

2. Il prelievo di novellame può essere effettuato esclusivamente dalle province a fini di ripopolamento.

Art. 21
(Ripopolamento)

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di ricostituire, sostenere e riequilibrare le popolazioni di specie ittiche delle acque superficiali della Regione, in conformità



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

con la loro capacità biogenica.

2. Le immissioni devono essere effettuate nei limiti ed in conformità agli indirizzi regionali.

3. Nelle acque superficiali è consentita esclusivamente l'immissione di specie individuate con atto del dirigente del Servizio regionale competente.

4. È fatto divieto a chiunque immettere fauna ittica nelle acque superficiali, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. L'autorizzazione provinciale non è richiesta per il ripopolamento di laghetti di pesca situati all'interno di proprietà private e non comunicanti con acque pubbliche.

5. Il materiale ittico utilizzato a fini di ripopolamento, è accompagnato da certificato sanitario e prima di essere immesso in acqua deve essere assoggettato al controllo da parte dell'ASL competente.



Art. 22
(Secca dei corpi idrici)

1. L'interruzione, lo svuotamento e la secca anche parziale di corpi idrici è vietata.

2. Possono essere disposte deroghe, a quanto previsto al comma 1, per motivate esigenze di manutenzione idraulica o di pubblica incolumità salvo i casi di cui al comma 4, con istanza prodotta alla provincia competente.

3. La provincia competente per territorio rilascia il permesso che contiene:

a) le prescrizioni per ridurre al minimo le conseguenze sul patrimonio ittico;

b) l'obbligo e le modalità del recupero o destinazione delle specie ittiche prelevate;

c) le prescrizioni in ordine al successivo eventuale ripopolamento del corpo idrico posto in secca, o in ordine al ripristino dell'eventuale danno al patrimonio ittico, a carico del committente;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) la previsione del risarcimento nel caso di un eventuale danno ambientale ai sensi del decreto legislativo 152/2006.

4. Nei casi di cui al comma 2 nel corpo idrico è lasciata defluire una quantità d'acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, salvo i casi di documentata impossibilità.

5. Qualora l'interruzione o lo svuotamento del corpo idrico siano determinati da situazioni eccezionali e imprevedibili, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 lettere a) e b). L'interruzione e lo svuotamento devono essere comunque comunicati immediatamente alla provincia.

**Art. 23*****(Interventi in ambito fluviale e lacuale)***

1. Gli interventi sulle sponde dei bacini lacustri, nonché negli alvei e sulle sponde fluviali, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi dagli alvei, sono subordinati alla autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio; la provincia concede l'autorizzazione previa acquisizione del parere di un esperto in materia di fauna ittica ed ecologia acquatica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati riducendo l'uso dei mezzi meccanici, adottando metodi tali da salvaguardare la conservazione dell'ecosistema acquatico, applicando, salvo nei casi di comprovata impossibilità, tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi devono comunque salvaguardare le funzioni biologiche dell'ecosistema, evitare di comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi, ed arrecare il minor danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti.


3. Salvo i casi di pubblica incolumità, gli interventi di cui al comma 1 sono vietati dal 15 novembre al 30 aprile nei settori fluviali classificati acque secondarie di categoria A ai sensi dell'articolo 13 e dal 1 aprile al 31 luglio in tutti gli altri corpi idrici, al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna ittica.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Nelle zone di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 è vietato qualsiasi intervento in alveo e sulle sponde, compresi i lavori di sistemazione idraulica e l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi per l'intera durata del vincolo o del divieto di cui all'articolo 19.

5. La Giunta regionale con proprio atto può modificare i divieti di cui ai commi 2 e 4, a seguito di condizioni ambientali di carattere eccezionale.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non vigono per gli invasi siti all'interno di proprietà private.

**Art. 24**

(Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua)

1. Qualora debbano essere realizzati interventi nei corsi d'acqua, anche per fini di manutenzione idraulica, il titolare dell'impianto realizza rampe in pietrame o rapide artificiali per garantire il passaggio per la fauna ittica.

2. Nei casi in cui la pendenza e il dislivello non consentano la costruzione di rampe in pietrame o rapide artificiali, il manufatto è dotato di scala di risalita per i pesci.

3. La provincia competente in presenza di oggettivi impedimenti che non consentono la realizzazione delle scale di risalita, stabiliscono le modalità per il ripopolamento del corso d'acqua a carico del titolare delle opere.

4. La provincia competente per territorio approva il progetto per la realizzazione delle strutture di cui ai commi 1 e 2. Il progetto è sottoposto a verifica della funzionalità in sede di collaudo da parte della provincia competente per territorio.

5. Il titolare dell'impianto di cui al comma 1 deve garantire la funzionalità delle strutture di risalita del pesce.

6. La provincia competente per territorio approva l'elenco dei corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche idrologiche, o per opportunità di mantenere isolate popolazioni ittiche di particolare

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pregio, non richiedono la realizzazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25

(Scarichi di acque di lavaggio degli inerti)

1. Lo scarico delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione dei corpi idrici della Regione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione, mediante adeguato sistema di abbattimento, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. Le province disciplinano le modalità per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

Art. 26

(Concessioni di derivazioni e attingimenti idrici)


1. Le province, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di derivazione e attingimento, nonché nei provvedimenti di concessione inerenti la gestione dei bacini artificiali, prevedono apposite prescrizioni a tutela del patrimonio ittico, e l'onere a carico del concessionario.

2. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, le concessioni di derivazione e di attingimento sono rilasciate prevedendo la defluenza continua a valle della derivazione o dell'attingimento di un quantitativo d'acqua non inferiore alla portata minima vitale, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 27

(Sport fluviali)

1. La Regione, ai fini della tutela della fauna ittica, della salvaguardia degli ambienti acquatici, e per consentire lo svolgimento della pesca sportiva, il transito in acqua in qualsiasi modo, nonché la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi mezzo, natante o supporto galleggiante, adotta norme regolamentari, inerenti:



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) i tratti fluviali ove è possibile esercitare gli sport acquatici;

b) i criteri e le modalità per esercitare gli sport acquatici, compatibilmente con le caratteristiche del corso d'acqua e con la pesca sportiva;

c) le modalità con cui organizzare manifestazioni sportive e agonistiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limiti all'uso di natanti per tutelare la fauna ittica.

3. L'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati a zona superiore della trota e zona inferiore della trota, ai sensi dell'articolo 12, è vietato dal 1° novembre al 31 marzo.

4. Per i corsi d'acqua che fanno parte del Sistema Natura 2000 lo svolgimento degli sport acquatici deve essere autorizzato sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

5. Per l'esercizio degli sport fluviali sono vietati, senza apposita autorizzazione della provincia competente per territorio:

a) la modificazione degli argini e delle sponde per l'alaggio dei natanti;

b) il taglio della vegetazione ripariale;


c) la rimozione delle idrofite.

6. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, è altresì vietato modificare il regime dei rilasci idrici a valle delle prese idrauliche allo scopo di creare condizioni periodiche o occasionali favorevoli per lo svolgimento degli sport acquatici.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE

Art. 28 *(Attività di pesca professionale)*

1. La Regione promuove la partecipazione alla gestione ittica delle associazioni nel settore della pesca professionale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. L'esercizio della pesca professionale è esercitato esclusivamente da imprenditori ittici in possesso della licenza rilasciata dalla provincia competente.

3. L'importo della tassa annuale regionale di concessione a cui è soggetto il rilascio della licenza di pesca professionale è determinato in euro 44,00.

4. La Giunta regionale può, con proprio atto, modificare l'importo di cui al comma 3, fino ad un massimo di un terzo.

5. La Regione adotta norme regolamentari per la disciplina della pesca professionale.

6. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'indicazione degli attrezzi, le modalità e i tempi di pesca consentiti;

b) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi prelevabili;

c) la lunghezza minima delle specie prelevabili e commerciabili.

7. Ai fini di una migliore tutela e di un più razionale sfruttamento del patrimonio ittico, l'esercizio della pesca professionale può essere riservato mediante concessioni a favore di pescatori associati in cooperative o consorzi, i cui soci siano in maggioranza residenti nei comuni rivieraschi. La concessione individua l'estensione della riserva e ha durata non superiore a dieci anni.

8. Nelle acque in concessione è comunque salvo il diritto all'esercizio della pesca sportiva senza oneri aggiuntivi per il pescatore sportivo.

Art. 29***(Registro dei pescatori professionali)***

1. Le province istituiscono e gestiscono il registro degli imprenditori ittici che esercitano la pesca professionale.

Art. 30***(Pescaturismo e ittiturismo)***


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il pescaturismo e l'ittiturismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) sono ricompresi nelle attività connesse alla pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa.

2. Il comune competente per territorio provvede al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ittituristica.

3. I requisiti per il rilascio, i casi di sospensione, di revoca e di decadenza sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 51, comma 1.

4. I comuni trasmettono al Servizio regionale competente in materia di pesca professionale e di turismo, l'elenco delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ittituristica e comunicano eventuali atti di sospensione e revoca. L'elenco è trasmesso per conoscenza alla provincia competente.

**Art. 31*****(Interventi per la pesca professionale)***

1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti ai soggetti di cui all'articolo 32 per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) acquisto di reti, attrezzi, natanti da pesca e di apparati motori a basso impatto inquinante;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di lavoro, igiene e sicurezza;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la conservazione del pesce vivo, la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti della pesca professionale;

4) interventi per la pesca-turismo e l'ittiturismo;

5) realizzazione, ampliamento e ammodernamento di centri ittiogenici, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, limitatamente alle specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

6) produzione e/o acquisto di novellame

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di specie oggetto di pesca professionale destinato al ripopolamento nelle acque lacustri;

7) acquisto di macchine ed attrezzature per raccolta, trasformazione e commercializzazione della canna e delle erbe palustri;

b) interventi di natura corrente:

1) interventi per il contenimento di specie infestanti alloctone;

2) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

3) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela e di valorizzazione del pesca-turismo, dell'ittiturismo e dei prodotti della pesca professionale;

4) certificazioni regolamentate o volontarie di prodotto, processo, sistema ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

5) interventi per gravi danni a seguito di interruzione straordinaria dell'attività di pesca dovuta a divieti per periodi di riposo biologico o per la ricostituzione del patrimonio ittico stabiliti dalla provincia competente;

6) compensazione del mancato guadagno in caso di malattia e di infortunio sul lavoro;

7) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica;

8) premio unico per l'attività di pesca professionale;

9) servizi di gestione e manutenzione dell'ecosistema acquatico e rivierasco.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca professionale causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni.




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Gli interventi di garanzia diretta e/o controgaranzia alle imprese e alle cooperative operanti nel settore della pesca professionale sono concessi a valere sulla disponibilità finanziaria del Fondo centrale per il credito peschereccio, previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

5. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).

6. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli imprenditori singoli o associati che esercitano l'attività di pesca professionale esclusivamente nelle acque principali della Regione.



Art. 32
(Beneficiari)

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 31:

a) gli imprenditori ittici e loro cooperative, limitatamente alle attività indicate all'articolo 31, comma 1, lettera a), punti 1), 2), 4) e 7) e lettera b), punti 5, 6;

b) le cooperative di imprenditori ittici, limitatamente alle attività indicate all'articolo 31, comma 1, lettera a), punto 3) e lettera b), punti 1), 3), 4) e 9);

c) le province, limitatamente alle attività indicate all'articolo 31, comma 1, lettera a), punti 5) e 6);

d) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione, limitatamente alle attività indicate all'articolo 31, comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 7);

e) le associazioni del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 31, comma 1, lettera b), punti 3) e 7);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

f) imprenditori ittici singoli di età inferiore ai quaranta anni limitatamente alle attività indicate all'articolo 31, comma 1, lettera b), punto 8).

**TITOLO V
DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA****Art. 33*****(Esercizio della pesca sportiva)***

1. L'esercizio della pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali è subordinata al possesso della licenza di pesca di durata annuale o trimestrale.

2.1 residenti in Umbria, e gli stranieri residenti in Umbria, se in regola con il permesso di soggiorno, possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque regionali solo se in possesso di licenza annuale.

3.1 cittadini italiani non residenti in Umbria possono esercitare la pesca sportiva e agonistica nelle acque della Regione purché in possesso della licenza di pesca sportiva rilasciata secondo le norme vigenti nella Regione di provenienza.

4.1 cittadini stranieri, non residenti in Umbria, possono esercitare la pesca nelle acque della Regione, previa acquisizione della licenza di pesca di durata trimestrale.

5. Le licenze di cui ai commi 2, 3 e 4 consentono l'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami e con tirlindana, su tutto il territorio nazionale compatibilmente con la legislazione regionale di settore.

Art. 34***(Licenza di pesca sportiva)***

1. Le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 33 sono personali e sono costituite dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale. La ricevuta di versamento contiene i dati anagrafici del pescatore, il suo codice fiscale e la causale del versamento. La ricevuta di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di identità valido.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre a coloro che sono esenti ai sensi della normativa vigente:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici o di ripopolamento anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di quattordici anni, se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza, responsabile del comportamento del minore accompagnato, negli atti di pesca.

**Art. 35**

(Tassa di concessione per le licenze di pesca)

1. L'importo della tassa annuale regionale di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze annuali di pesca sportiva è di euro 35,00.

2. L'importo della tassa regionale di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di durata trimestrale di pesca sportiva è di euro 15,00.

3. La Giunta regionale può, con proprio atto amministrativo, modificare l'importo di cui ai commi 1 e 2 fino ad un massimo della metà degli importi.

4. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dalla data del versamento della tassa di concessione.

5. La licenza di pesca rilasciata dalle altre Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale dell'Umbria.

Art. 36

(Tesserino di pesca)

1. La Giunta regionale, sentite le province, ai fini della valutazione delle presenze e dei prelievi di pesca, può prescrivere l'utilizzo di un tesserino

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per la pesca in determinati settori o zone ittiche in cui vanno registrati obbligatoriamente i capi pescati.

2. La Provincia competente rilascia il tesserino previo versamento a titolo di contributo per le spese connesse al rilascio e alla gestione del tesserino stesso. Parte dei proventi derivanti dal rilascio del tesserino è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione ittica.

3. Il tesserino di pesca è strettamente personale, non cedibile, ha durata annuale e va riconsegnato alla provincia competente entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo del tesserino.

Art. 37
(Campi di gara)

1. Le manifestazioni e le gare di pesca possono svolgersi esclusivamente:

a) nei campi di gara istituiti dalla provincia competente per territorio in tratti di corsi d'acqua assegnati alla zona del barbo o alla zona della carpa e della tinca nonché nei laghi;

b) nei laghetti di pesca di cui all'articolo 38.

2. Eventuali deroghe al comma 1, lettera a), possono essere concesse dalle Province in casi eccezionali ed opportunamente motivati nel programma triennale di cui all'articolo 9.

3. Lo svolgimento di gare o manifestazioni nei campi di cui al comma 1 è autorizzato dalla provincia competente per territorio, previa istanza fatta pervenire almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

4. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati durante le gare nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle loro immediate adiacenze.

5. È vietata la reimmissione nel corso d'acqua ove si svolge la gara di pesca delle trote prelevate durante la gara di pesca di salmonidi nonché degli esemplari appartenenti alle specie alloctone indicate dalla Giunta regionale.




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. Coloro che non sono iscritti alla gara o manifestazione non possono esercitare la pesca da un'ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse; nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque avvenire entro quarantotto ore dall'inizio della gara o manifestazione.

7. Le province possono autorizzare saltuariamente e comunque in maniera non continuativa, su richiesta delle associazioni piscatorie, lo svolgimento di allenamenti ed addestramenti all'esercizio della pesca sportiva.

8. Le norme regolamentari di cui all'articolo 39 disciplinano le modalità di cattura durante lo svolgimento delle gare di cui al comma 1.

**Art. 38*****(Pesca nei laghetti di pesca sportiva)***

1. Nei laghetti situati all'interno di proprietà private l'esercizio della pesca sportiva è consentito con l'assenso del gestore.

2. Negli laghetti di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previo rilascio di apposita autorizzazione al gestore da parte della provincia competente, che ne dà comunicazione all'ASL per i provvedimenti di competenza.

3. L'autorizzazione indica le prescrizioni cui deve attenersi il gestore con particolare riguardo alle misure tese ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica alloctona.

4. Nei laghetti di pesca comunicanti con laghi, con corsi d'acqua superficiali, in entrata o in uscita possono essere immesse soltanto le specie indicate nell'atto del dirigente del Servizio regionale competente.


5. È fatto divieto di asportare pesce vivo dai laghetti di pesca.

6. Nei laghetti di cui al comma 1 può esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

catturabili.

7. Nei laghetti di cui ai commi 1 e 2 può esercitarsi la pesca sportiva anche senza licenza e non valgono le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero di esemplari catturabili.

**Art. 39*****(Regolamento di pesca sportiva)***

1. La Regione, adotta norme regolamentari per la pesca sportiva.

2. Il regolamento prevede in particolare:

a) l'individuazione dei corpi idrici appartenenti alle acque principali ed a quelle secondarie di categoria A e B;

b) l'indicazione degli attrezzi, modalità e tempi di pesca consentiti;

c) i periodi di divieto di pesca e le eventuali limitazioni dei capi catturabili;

d) la lunghezza minima delle specie detenibili e commerciabili;

e) le prescrizioni generali di comportamento nell'esercizio della pesca e le modalità d'uso dei tesserini di pesca di cui all'articolo 36;

f) le caratteristiche del tesserino di pesca di cui all'articolo 36 e modalità per il suo rilascio;

g) le modalità per il rilascio della licenza di pesca di cui agli articoli 28 e 34;

h) le modalità di svolgimento delle manifestazioni e delle gare di pesca di cui all'articolo 37;

i) le modalità di svolgimento della pesca nei laghetti di pesca di cui all'articolo 38;

j) le modalità per lo svolgimento degli sport fluviali.

**TITOLO VI
DISCIPLINA DELL'ACQUACOLTURA****Art. 40**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI*(Impianti di acquacoltura)*

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici esclusivamente negli impianti autorizzati dalla provincia competente. L'autorizzazione per la realizzazione o per l'ampliamento di un impianto esistente prevede obblighi o prescrizioni, che possono essere modificati o integrati anche successivamente al rilascio della stessa.

2. La provincia, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può avvalersi del parere dell'ARPA.

3. Ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di un impianto di acquacoltura con strutture a terra o con gabbie galleggianti, il comune territorialmente competente provvede al rilascio del titolo abilitativo previa acquisizione del parere favorevole obbligatorio e vincolante della provincia competente, espresso ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici.


4. Gli impianti di acquacoltura comunque devono essere provvisti di accorgimenti tecnici, strutturali e gestionali atti al recupero delle sostanze organiche in sospensione ed all'abbattimento del carico inquinante.

5. Negli impianti di acquacoltura possono essere allevate e detenute solo le specie indicate nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.

6. Il materiale ittico accidentalmente giunto nella vasca per la decantazione delle sostanze in sospensione, deve essere immediatamente rimosso a cura del titolare dell'impianto.

7. Nelle acque lacustri la provincia competente per territorio può autorizzare la realizzazione di gabbie galleggianti solo in via sperimentale e con monitoraggio finalizzato all'individuazione dell'impatto dell'attività sull'intero ecosistema lacuale. Per gli impianti da localizzare in ambienti acquatici, facenti parte del Sistema Natura 2000, l'ammissibilità dell'intervento è valutata sulla base di quanto prescritto nei rispettivi piani di gestione in termini di compatibilità ambientale e faunistica.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 è concessa previo acquisizione del parere



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

favorevole dell'ARPA e deve contenere prescrizioni in ordine al carico totale, modulato in base alle caratteristiche ambientali dei laghi interessati e in base ai rispettivi tempi di residenza idraulica.

9. I requisiti e gli obblighi degli impianti di acquacoltura sono disciplinati dalla provincia competente, in armonia con gli indirizzi stabiliti nel piano regionale per l'acquacoltura di cui all'articolo 8.

10. La detenzione di specie ittiche destinate alla pesca sportiva non costituisce attività di acquacoltura.

11. La detenzione di specie ittiche, di rane verdi o crostacei destinati al diretto consumo per la ristorazione nel medesimo locale, non costituisce attività di acquacoltura ed è comunque soggetta all'autorizzazione sanitaria delle Aziende sanitarie locali (ASL).

12. Nel bacino del fiume Nera è vietato l'ampliamento delle vasche di acquacoltura esistenti, fatta eccezione per gli impianti provinciali finalizzati alla produzione di materiale autoctono destinato al ripopolamento.

13. Le province istituiscono e gestiscono l'elenco degli impianti di acquacoltura autorizzati.

Art. 41***(Interventi per l'acquacoltura)***


1. Ai sensi della presente legge possono essere concessi aiuti a soggetti per le seguenti tipologie:

a) interventi di investimento:

1) interventi di abbattimento di solidi sospesi negli effluenti o altri, comunque finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale;

2) interventi di miglioramento delle condizioni di ambiente, di igiene e sicurezza nel settore;

3) realizzazione e ammodernamento di strutture, ivi compresi i relativi impianti ed attrezzature, per la trasformazione, il trasporto e la vendita diretta dei prodotti dell'acquacoltura;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**b) interventi di natura corrente:**

1) programmi di ricerca, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche del settore;

2) interventi di miglioramento della qualità, di promozione, di tutela, di valorizzazione e diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura;

3) certificazione regolamentata o volontaria di prodotto, di processo, di sistema, ambientale, etica, di rintracciabilità ed etichettatura;

4) servizi di divulgazione, formazione e assistenza tecnica specialistica.

2. Gli interventi a favore degli imprenditori ittici per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore dell'acquacoltura causati da calamità naturali e avversità meteorologiche sono concessi a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera a).

4. La percentuale del contributo è determinata sino a un massimo del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili con riferimento agli interventi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 42
(Beneficiari)

1. I beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 41 sono:

a) gli imprenditori ittici che esercitano l'attività di acquacoltura singoli, associati e loro cooperative limitatamente alle attività indicate all'articolo 41, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3) e lettera b), punto 3);

b) le associazioni o organizzazioni di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

produttori del settore che operano a livello regionale, limitatamente all'articolo 41, comma 1, lettera b), punti 2) e 4);

c) gli istituti pubblici di ricerca e sperimentazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 41, comma 1, lettera b), punto 1).

**TITOLO VII
VIGILANZA E SANZIONI****Art. 43
(Vigilanza e controllo)**

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:

- a) alle province;
- b) a tutti i corpi di polizia;

c) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 14 ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Le guardie di cui al comma 1, lettera c), ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rivestono la qualifica di Agenti di Polizia giudiziaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza e dei controlli, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), dopo essersi qualificati tramite l'esibizione del tesserino e decreto valido, possono chiedere ai soggetti che esercitano la pesca sportiva, l'esibizione della licenza e/o dell'attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino di cui all'articolo 36 ed ogni altra cosa attinente all'esercizio della pesca e alla salvaguardia dell'ambiente acquatico nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

4. Gli imprenditori ittici di cui alla presente legge consentono, quando lo richiedano i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ispezione degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e dei pesci di cui abbiano l'uso o la detenzione.

Art. 44**(Guardie ittiche volontarie)**

1. La qualifica di guardia ittica volontaria è concessa a coloro che hanno frequentato l'apposito corso di formazione con l'esame finale di cui al comma 2, lettera a).

2. Le province organizzano periodicamente:

a) corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1 che si conclude con un esame finale;

b) corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza, a cui devono partecipare obbligatoriamente le guardie ittiche volontarie abilitate appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all'articolo 14.

3. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata di cui all'articolo 43, comma 1, lettera c).

4. Chi intende conseguire il decreto di guardia volontaria delle associazioni dei pescatori o ambientaliste successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato della provincia.

5. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie.

Art. 45**(Controlli sanitari)**

1. I servizi veterinari dell'ASL effettuano, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modificazioni, il controllo sanitario dei pesci pescati, prodotti e consumati in Umbria nonché degli impianti di acquacoltura e dei laghetti di pesca sportiva, fatte salve le norme sanitarie vigenti in materia ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modificazioni ed integrazioni.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La Regione e le province possono attuare, tramite i Servizi veterinari della ASL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, specifici programmi di controllo.

**Art. 46
(Divieti)****1. Sono vietati:**

- a) la pesca con le mani;
- b) la pesca a strappo con canna, con lenza a mano armata con ancoretta o amo, con o senza esca, sia naturale che artificiale, che comporti l'aggancio del pesce in parti del corpo diverse dalla bocca;
- c) la pesca con uso del pescetto vivo o morto nelle acque secondarie classificate di categoria A dal regolamento di pesca di cui all'articolo 39;
- d) la pesca con uso del pescetto vivo o morto appartenente a specie diverse da quelle individuate dal regolamento di pesca di cui all'articolo 39, nelle acque secondarie classificate di categoria B;
- e) la pesca subacquea;
- f) la pesca a traino ad eccezione di quella con uso della tirlindana, da effettuarsi comunque con l'ausilio di natanti a remi;
- g) la pesca a strascico con l'uso delle reti;
- h) la pesca effettuata prosciugando i corsi o i bacini d'acqua o facendoli divergere, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere, quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili;
- i) le pasture, in qualsiasi forma, nelle acque secondarie di categoria A;
- j) l'utilizzazione di sorgenti luminose ai fini di attirare la fauna ittica;
- l) l'utilizzazione e la detenzione di larve della mosca carnaria nelle acque secondarie di categoria A;
- m) l'abbandono di esche naturali, pesci e rifiuti lungo le rive dei corsi o specchi d'acqua e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nelle loro adiacenze;

n) la pesca con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello, a distanza inferiore a quaranta metri da scale di risalita, griglie e simili, sbocchi di canali, cascate naturali e artificiali e sbarramenti per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali, in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l'uso della canna;

o) la collocazione nei fiumi, torrenti, canali e altri corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili per la pesca, che occupino più della metà della sezione normale dello specchio d'acqua interessato;

p) l'uso del guadino, tranne che come mezzo ausiliario per l'esercizio della pesca con la canna e la bilancia;

q) l'accesso al posto di pesca fino a un'ora prima dell'alba nelle acque classificate di categoria A;

r) l'uso dei natanti nei corsi d'acqua classificati di categoria A dal 1° novembre al 31 marzo; qualora risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, la provincia competente può consentire l'uso dei natanti;

s) la navigazione, nelle aree di frega e nelle zone di protezione istituite nel lago di Corbara, per tutto il periodo di vigenza del provvedimento istituito per la riproduzione della fauna ittica;


t) l'immissione di fauna ittica nelle acque superficiali salvo autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

2. Restano fermi gli altri divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 47**(Sanzioni amministrative)**

1. La violazione delle prescrizioni recate dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi esercita la pesca professionale senza la licenza di cui all'articolo 28;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi esercita la pesca professionale con licenza scaduta. La sanzione si applica anche al titolare di licenza che non è in grado di esibire la stessa al momento del controllo da parte degli organi di vigilanza e che comunque non la presenta entro quindici giorni. Il titolare di licenza valida che non è in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il trentesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso;

c) da euro 300,00 a euro 1.800,00 per chi esercita la pesca professionale con attrezzi o mezzi non consentiti o in zone protette;

d) da euro 250,00 a euro 1.500,00 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto nelle acque principali regionali;

e) da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni relativamente all'esercizio della pesca a fini scientifici;

f) da euro 10.000,00 a euro 60.000,00 per chi esercita l'attività di acquacoltura senza le autorizzazioni di cui all'articolo 40;

g) da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi o prescrizioni di cui all'articolo 40;

h) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi esercita la pesca sportiva senza essere in possesso della relativa licenza ovvero con licenza scaduta, ovvero, pur essendone in possesso, non la presenta agli organi competenti entro 10 giorni;

i) da euro 150,00 a euro 900,00, per chi esercita la pesca sportiva in periodi o orari di divieto o in acque nelle quali la pesca è vietata;

l) da euro 150,00 a euro 900,00, per chi esercita la pesca sportiva con attrezzi esche o altri mezzi in difformità con le norme vigenti e con le disposizioni provinciali, anche in relazione alla classificazione delle acque; se la violazione è compiuta con attrezzi consentiti per la pesca professionale si applicano le sanzioni previste alla lettera a);

m) da euro 50,00 a euro 300,00 per chi



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pesca in acque in cui è previsto l'uso del tesserino di pesca senza esserne in possesso o non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino stesso;

n) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni capo detenuto vivo o morto sotto misura pescato con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

o) da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni canna utilizzata oltre al numero consentito;

p) da euro 100 a euro 600 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 37 comma 5;

q) da euro 50,00 a euro 300,00, per ogni capo pescato, detenuto vivo o morto, al di sopra del numero consentito con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

r) da euro 100,00 a euro 900,00, per ogni esemplare pescato, detenuto vivo o morto, in zone protette o in epoca di divieto con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

s) da euro 200,00 a euro 1.200,00, per ogni esemplare vivo asportato dai laghetti di pesca;

t) da euro 500,00 a euro 3000,00 per chi immette pesci, anfibi e crostacei nelle acque regionali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21;

u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 22, per chi a valle di una derivazione o attingimento di qualsivoglia natura, non rispetta le disposizioni in merito alla portata minima vitale di cui all'articolo 26 comma 2, per chi non ottempera agli obblighi ed ai divieti previsti dall'articolo 15, comma 3, lettere c) d).

v) da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni in materia di interventi in ambito fluviale di cui all'articolo 23, comma 1;

w) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 26, comma 1;

x) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi effettua attingimenti idrici senza licenza annuale;

z) da euro 150,00 a euro 900,00, per ogni natante utilizzato in violazione alle disposizioni



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

previste per gli sport fluviali;

aa) da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00 per chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti o uso di sostanze nocive, fermo restando quanto previsto all'articolo 50;

bb) da euro 200,00 a euro 1.200,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 5 relativamente alle modificazioni delle sponde per l'alaggio dei natanti;

cc) da euro 150,00 a euro 900,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera q);

dd) da euro 20,00 ad euro 200,00 per chi non riconsegna il tesserino di pesca di cui all'articolo 36;

ee) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 43, comma 3;

ff) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per ogni altra violazione agli obblighi ed alle disposizioni prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni provinciali in materia.


2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo, dalla provincia competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della somma, nel rispetto della normativa vigente. Tali proventi sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni di gestione ittica e per la tutela e il ripristino dell'ecosistema acquatico e rivierasco nonché per interventi di contenimento di specie ittiche infestanti.

Art. 48***(Sanzioni amministrative accessorie)***

1. Per le violazioni delle prescrizioni della presente legge si applicano, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 47, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato o della produzione ittica per le violazioni di cui all'articolo 46 qualora il pescato o la produzione ittica sia




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone individuate dalla Giunta regionale con proprio atto. La fauna ittica, se viva, va immediatamente reimpressa nel corpo idrico;

b) la confisca degli attrezzi utilizzati o detenuti per commettere la violazione di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), c), h), l);

c) l'obbligo di ripristino a carico del trasgressore, entro un termine prestabilito, delle zone in cui siano stati costruiti opere o impianti di acquacoltura non autorizzati, per le violazioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere f) e g);

d) l'esclusione degli aiuti di cui agli articoli 31 e 41 per una annualità per le violazioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettere c) e g).

**Art. 49*****(Proventi delle tasse di concessione)***

1. I proventi delle tasse di concessione regionale per l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale, concorrono al finanziamento della presente legge.

Art. 50***(Richiesta di risarcimento del danno)***

1. Le province, accertato il danno arrecato al patrimonio ittico con l'inquinamento dei corpi idrici e con interventi sugli ecosistemi acquatici difformi da quanto autorizzato, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiedono al trasgressore il relativo risarcimento.

2. Gli importi introitati dalla provincia ai sensi del comma 1 sono finalizzati ad interventi di ripristino del patrimonio ittico e del suo habitat.

**TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 51*****(Norme regolamentari e atti di indirizzo)***

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui agli articoli 27, 28, 30, 39.

2. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta l'atto di cui all'articolo 6, comma 6.

3. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, in armonia con gli indirizzi stabiliti dalla Regione, norme regolamentari per la disciplina:

a) della concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 41;

b) del rilascio della licenza della pesca professionale.

**Art. 52*****(Norma finanziaria)***

1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1 lettera b) e dall'articolo 41 comma 1 lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22/02/2005 n.14 allocati nella unità previsionale di base 07.1.011 denominata «Interventi nel settore della pesca professionale» del bilancio pluriennale 2007-2009 annualità 2008 parte spesa (cap. 4287 che assume la nuova descrizione "Fondi assegnati alle province per interventi in materia di pesca professionale e acquicoltura").

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 31 comma 1 lettera a) e dall'art. 41, comma 1 lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 22/02/2005 n.14 allocati nella unità previsionale di base 07.2.009 denominata «Interventi vari nel settore zootecnico» del bilancio pluriennale 2007-2009 annualità 2008, parte spesa (cap. 8505 che assume la nuova denominazione "Fondi assegnati alle province per investimenti in materia di pesca professionale e acquicoltura").

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3 comma 2 lettere d), e), h), dall'articolo 14 e dall'articolo 9 comma 3 si fa

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fronte con gli stanziamenti disponibili di cui alla legge regionale 02/12/1998 n.48 allocati nella unità di previsione di base 07.1.013 denominata "Finanziamenti della programmazione faunistica" del bilancio pluriennale 2007-2009 annualità 2008, parte spesa (cap.4195/6060 che assume la nuova denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica regionale" e 4195/6290 che assume la nuova denominazione "Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di programmazione ittica provinciale").

4. La quantificazione del finanziamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 53***(Norme finali e transitorie)***

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 51 si applicano i regolamenti regionali 12 novembre 2001, n. 5 (Disciplina dell'attività di pesca nelle acque interne) e sue successive modificazioni e integrazioni, 3 luglio 2007, n. 7 (Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura") e 9 agosto 2007, n. 9 (Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 "Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura").

2. Gli impianti di acquacoltura autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati agli obblighi o alle prescrizioni di cui alla presente legge entro sei mesi dalla specifica comunicazione della provincia.

3. Gli impianti di acquacoltura costituiti da gabbie galleggianti già autorizzati alla data di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

entrata in vigore della presente legge, continuano l'attività secondo le modalità, le prescrizioni e la durata previsti nell'autorizzazione stessa.

4. I procedimenti amministrativi iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le norme vigenti al momento in cui gli stessi sono stati avviati.

5. Le licenze di pesca sportiva e di pesca professionale in corso di validità ed in regola con i versamenti dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità fino alla data della loro scadenza nell'anno 2008.

6. Le licenze di pesca professionale e sportiva sono soggette esclusivamente alle tasse previste dalla presente legge.

7. Il dirigente del Servizio regionale competente, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'analisi delle acque dei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 38 entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. La concessione degli aiuti previsti agli articoli 31 e 41 decorre dalla data di approvazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 9.

Art. 54
(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti:

- a) la legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44;
- b) la legge regionale 1 marzo 1984, n.10;
- c) la legge regionale 14 aprile 1986, n.15;
- d) la legge regionale 22 febbraio 2005, n.14;
- e) il regolamento regionale 12 novembre 2001, n.5.
- f) il regolamento regionale 3 luglio 2007, n. 7.
- g) il regolamento regionale 9 agosto 2007, n. 9.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONINote di Riferimento*Nota all'art. 6, comma 5, lettera b):*

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" è pubblicato nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96.

Nota all'art. 22, comma 3, lettera d):

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" è pubblicato nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96.

Nota all'Art. 31, comma 2:

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2 della L. 7 marzo 2003, n. 37" è pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2004.

Nota all'Art. 31, comma 3:

La legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" è pubblicata nella G.U. n. 53 del 24 febbraio 1982.

Nota all'Art. 41, comma 2:

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 37" è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2004.

Nota all'Art. 43, comma 2:

L'art 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" pubblicato nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 1932, così recita:

" Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca, tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art.81 del regolamento 20 agosto 1909, n.666 (*), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto (**). Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria".

(*) Ora, art. 138 R.D. 18/6/1931, n. 773, T.U. delle leggi di P.S., riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.

(**) Ora dal Presidente della giunta provinciale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI*Note all'Art. 45, comma 2:*

La legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria" è pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 14 aprile 1982, è stata modificata con la legge regionale n. 11 del 21 marzo 1985 (in S.O. al B.U.R. n. 34 del 3 aprile 1985).

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 "Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura" è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 28 del 4 febbraio 1983.

Nota all'Art. 50:

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" è pubblicato nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96.

Nota all'Art.52, comma 4

Il testo dell'art. 27 comma3 lett.c) della legge regionale 28febbraio 200 n.13, recante disciplina generale della programmazione, del Bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O al BUR n.11 del 2 marzo 2000) è il seguente:

"27- legge finanziaria regionale – *Omissis*

La legge finanziaria regionale stabilisce :

Omissis;


c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis .

Nota all'Art.54

La legge regionale 2 dicembre 1998, n. 44 recante "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca" è pubblicata nel BUR n.74 del 11 dicembre 1998;





Regione Umbria

Giunta Regionale



Assessorato regionale "Tutela e val.ne ambiente, Progr.mi sviluppo sost.le, Prev.ne e protezione inquinamento, smalt.to rifiuti, Difesa del suolo, Ciclo idrico int.ato, cave, miniere e acque min.li, Caccia e pesca, Piano urb.co terr.le e sistema inf.tivo terr.le, Opere pubb.che"

OGGETTO: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto


Perugia, li 05/02/2008

ASSESSORE LAMBERTO BOTTINI

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 11/2/08

L'Assessore



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE,
VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura".


PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore,

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 1/2/08

IL DIRETTORE





Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Caccia e pesca

OGGETTO: "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura".

SEZIONE I¹


DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Il ddl intende unificare in un'unica legge le norme in materia di pesca professionale e di acquacoltura (disciplinate attualmente dalla legge regionale 14/05) e le norme in materia di pesca sportiva ed ecosistemi acquatici (disciplinate attualmente dalla legge regionale 44/98) rivedere e adeguare la normativa per tali comparti.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Per quanto attiene ai settori della pesca professionale, della pesca sportiva e dell'acquacoltura gli interessi pubblici da perseguire, dettati dal principio che le risorse biologiche oggetto di attività di pesca professionale, sportiva e acquacoltura sono un bene comune rinnovabile da regolamentare, sono riconducibili agli obiettivi generali di tutela delle risorse ittiche, di sviluppo sostenibile delle attività produttive, di sicurezza alimentare. A questo deve aggiungersi, quanto riguarda la pesca professionale e l'acquacoltura, anche quello rilevante di prevedere interventi di sostegno per ambedue i settori che, pur nella loro diversità, attraversano un momento particolarmente critico. Per quanto riguarda gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi acquatici, il disegno di legge disciplina con rinnovata attenzione le attività connesse con la risorsa idrica.

¹ da completare a cura della Direzione proponente




ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
• art 28 comma 3	tassa annuale regionale di concessione per il rilascio della licenza di pesca professionale	€ 7.612	€ 7.612
• art 35 comma 1	tassa annuale regionale di concessione per il rilascio delle licenze annuali di pesca sportiva	€ 601.055	€ 601.055
• art 35 comma 2	tassa regionale di concessione per rilascio delle licenze di durata trimestrale di pesca sportiva.	€ 810	€ 810
Totale		€ 609.477	€ 609.477

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• art 31 comma 1 lett b) e art 41 comma 1 lett b)	corrente	€ 190.000	€ 95.000
• art.31 comma 1 lett a) e art 41 comma 1 lett a)	investimenti	€ 0	€ 95.000
•art. 3, comma 2, lett. d), e), h).	corrente	€ 120.000	€ 120.000
Art. 4	corrente	€ 420.000	€ 420.000
•			
•			
Totale		€ 730.000	€ 730.000
Saldo da finanziare		€120.523	€120.523



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

art.28 comma 3 n.licenze 173 x € 44 = € 7.612
art 35 comma 1 n.licenze 17.173 x € 35 = 601.055
art 35 comma 2 n. licenze 54 x €15.810

DATI E FONTI UTILIZZATI:

dati storici entrate (n. licenze) e spese (L.R. 14/05 e L.R. 44/98)

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

Cap . 4287 e 8505 afferenti alla LR 14/05
Cap. 4195 afferente alla LR 44/98

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

entrate relative alle tasse di concessione delle licenze di pesca
fondi propri

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

L'introito derivante dalle tasse di concessione regionale per la licenza di pesca, nell'anno 2006, è stato pari ad € : **396.822,07** (Di cui: € **5.849,67** per la licenza di tipo A, ed € **390.972,40** per la licenza di tipo B e D) .

Lo stanziamento nei capitoli 4287 e 8505 afferenti alla LR 14/05, e Cap. 4195 afferente alla LR 44/98 nello stesso anno è stato pari ad €. 539.641,32.

Pertanto il saldo da finanziare con fondi regionali era pari ad € 142.819,25.

Con la proposta finanziaria del presente ddl, il saldo da finanziare, passa ad €120.523 riducendosi lievemente.



Per il Servizio proponente
Dott. Carlo Palucci

15/1/08

SEZIONE II²**VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:**

Dalla verifica delle quantificazioni emerge una sostanziale correttezza e congruità dei risultati ottenuti, va però rilevata una criticità rispetto alla copertura proposta.


L'interpretazione prudentiale espressa dallo scrivente servizio, in considerazione dell'applicazione della disciplina dettata per le tasse di concessione, fa emergere la possibilità che l'adeguamento della tassa sulla pesca possa decorrere solamente a partire dall'esercizio successivo a quello di emanazione della legge e che inoltre l'aumento debba essere limitato entro la percentuale del 20 per cento rispetto agli importi attuali.

L'ipotesi che, in analogia ad interventi normativi di altre regioni, l'intervento legislativo proposto si qualifichi come nuovo tributo proprio regionale ed, in quanto tale, non soggetto alla disciplina dettata per le tasse di concessioni ed, al contempo, fuori dal campo di applicazione dello statuto del contribuente, appare molto incerta.

Di contro va anche evidenziato che potrebbe non sussistere interesse ad una eventuale impugnativa governativa.


La problematica espressa pone un risvolto di natura finanziaria in quanto l'impossibilità di applicare gli aumenti tariffari proposti non consentirebbe la copertura finanziaria integrale degli interventi previsti nella spesa.

Si propone pertanto di stanziare nel bilancio regionale 2008 una previsione finanziaria in linea con l'attuale equilibrio esistente tra entrate e spese in materia di pesca basato sull'andamento attuale della tassa di concessione, rinviando alla legge di assestamento 2008 il compito di adeguare in aumento gli stanziamenti in entrata e spesa, di pari importo, in funzione dell'esito del presente provvedimento.



² da completare a cura del Servizio bilancio e finanza

QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			€ 730.000,00
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	609.000,00		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		121.000,00	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	609.000,00	121.000,00	



VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

In sede di predisposizione del bilancio vengono confermati gli stanziamenti relativi alle leggi abrogate, che confluiscono nella presente legge.

In sede di assestamento si adeguano gli stanziamenti sia in entrata che in spesa, per pari importo, in funzione dell'esito della legge e dell'andamento delle entrate relative alla tassa sulla pesca.

MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2008	2009	2010
Saldo da finanziare	504.000,00	730.000,00	730.000,00
• Spesa corrente	470.000,00	635.000,00	635.000,00
• Spesa in conto capitale	34.000,00	95.000,00	95.000,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

La copertura degli interventi, ad eccezione della quota di circa 120.000,00 euro che rimane a carico del bilancio regionale, è assicurata dalla tassa sulla pesca come disciplinata dalla presente proposta di legge

Se per l'esercizio 2008 si ipotizza un incremento degli stanziamenti in funzione dell'andamento della tassa sulla pesca da contabilizzare in bilancio con l'assestamento, per gli anni successivi si indicano gli importi previsti a regime fermo restando la loro riduzione nel caso in cui tali entrate non si realizzano.

In ogni caso viene garantito l'equilibrio di bilancio.

ANNOTAZIONI:

A partire dal 1 gennaio 2008 è stata modificata la struttura organizzativa regionale che troverà speculare applicazione nel bilancio di previsione 2008. Attualmente la gestione provvisoria del bilancio 2008 in base alle previsioni 2007 presenta una struttura assai diversa. Ne consegue che la norma finanziaria della presente proposta dovrà essere adeguata nel caso in cui sia preceduta dall'approvazione del bilancio di previsione 2008. Nel caso contrario a tale sistemazione si provvede con atto di giunta.

Per il Servizio Bilancio e finanza

Dot. Stefano Strona

30/01/08

Perugia, il 15 FEB. 2008
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

